

# DECISIONI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2010

**che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione della fenpyrazamine nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2010) 1268]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/150/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 3 settembre 2009, la società Sumitomo Chemical ha presentato alle autorità austriache un fascicolo relativo alla sostanza attiva fenpyrazamine, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità austriache hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell'Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli impieghi proposti.

### Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo di cui all'articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 31 maggio 2011, le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o meno della sostanza attiva indicata all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

## ALLEGATO

**SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE**

Nome comune, numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
Fenpyrazamine N. CIPAC: (non attribuito)	Sumitomo Chemical	3.9.2009	AT